



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati:

Dott. Francesco Saverio Moscato	Presidente rel.
Dott.ssa Monica Pacilio	Giudice
Dott. Edoardo Sirza	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA promosso con ricorso depositato in data 31/07/2024 (n. 28-1/2024 R.G.) da CAMASSA MASSIMO (c.f. CMSMSM71C02L424U), nato a Trieste il 2 marzo 1971 e residente a San Dorligo della Valle (TS), Località Domio n. 269, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro del foro di Udine (indirizzo pec: enrica.spangaro@avvocatiudine.it – fax 0432 531731, con domicilio eletto presso il suo studio in Tolmezzo via Q. Ermacora n. 4;

premess che Massimo Camassa ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, co. 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

osservato che il ricorso è stato presentato dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

rilevato, sulla base della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, co. 2 e 3, CCII, in quanto il ricorrente è residente a Trieste;
- che al ricorso è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C. (gestore designato dott. Paolo Cristin), che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della



documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause delle crisi, riconducibili ad esposizioni tanto di natura personale quanto determinate dalla scarsa redditività delineatasi fin dal 2012 dell'unica attività svolta dal Camassa in ambito imprenditoriale, costituita da una vendita di tabacchi e ricevitoria lotto, esercitata in forma individuale, all'insegna "Tabaccheria Hemingway" in un immobile di proprietà del Camassa, indi sottoposto ad esecuzione forzata e aggiudicato a seguito di gara competitiva; in particolare, da tale situazione di crisi originano le poste debitorie di seguito indicate, come aggiornate dal professionista in sede di circolarizzazione:

Debiti	Dichiarato	Accertato/precisato	Stimato
Aporti Srl - ex Unicredit *	29.770,63	non risposto	15.194,63
Unicredit	23.891,78	non risposto	23.891,78
CreditFactor ex bnl	5.070,57	5.070,57	5.070,57
MBCredit solution	2.814,68	non risposto	2.814,68
Ag riscossione	24.091,74	24.475,35	24.475,35
Ag entrate	10.939,00	10.552,56	10.552,56
Esatto	1.847,50	non risposto	1.847,50
CCIAA	61,00	non risposto	
Ecomap	19.200,00	non risposto	19.200,00
Erit Servizi	11.241,66	9.649,04	9.649,04
Tim Spa	2.655,85	non risposto	2.655,85
Energia Base Trieste	264,27	non risposto	264,27
Acegas Aps Amga	11,13	non risposto	11,13
Associazione Macellai di Trieste	150,54	non risposto	150,54
Avv. Eleonora Sponza	2.101,13	2.279,70	2.279,70
Totale	134.111,48		118.057,60



- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile, di seguito precisati) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte (di ammontare indicato in Euro 118.057,60, al netto dei costi di procedura);
- che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, o a liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che, ferme le future considerazioni rimesse al liquidatore, chiamato ad elaborare il programma di liquidazione da sottoporre, ai sensi dell'art. 272 CCII, all'approvazione del giudice delegato, l'unico bene presente nel patrimonio del ricorrente, anagraficamente residente a San Dorligo della Valle in località Domio n. 269, ove occupa a titolo gratuito un modesto spazio abitativo, appare una vetusta autovettura (marca Volkswagen, modello Golf, targata EH489FY), immatricolata nel luglio 2011, di cui il Camassa è proprietario in comunione *pro indiviso* al 50% ciascuno con l'ex consorte (Daniela Zeriali), quota cui viene associato l'importo di 2.500,00 euro; il ricorrente vanta altresì un credito, esigibile da lungo tempo, di 12.000,00 a titolo di saldo del (residuo) prezzo (di complessivi 17.000 euro) relativo alla cessione dell'azienda effettuata in data 19.11.2018 a favore di tale Guido Colomban (il quale sembrerebbe non disporre di prova liquida dei pagamenti, benché, come si desume dalla relazione dell'OCC, lamenti d'aver subito un danno in dipendenza da inadempienze del Camassa nell'ambito della pregressa gestione della rivendita tabacchi); iscritto dal 06.12.2022, alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'Impiego di Trieste, dall'08.12.2022 il ricorrente percepisce la NASPI, che attualmente ammonta a circa 900,00 euro mensili, incluso il trattamento integrativo ai sensi della Legge 31/2020, importo che intende destinare alla liquidazione (per i prossimi 72 mesi, stando alle illustrazioni di cui alla relazione dell'OCC) nella parte eccedente la misura necessaria per il mantenimento dello stesso ricorrente (unico componente della famiglia), misura che, allo stato e impregiudicata ogni diversa valutazione, rimessa dall'art. 268, co. 4, lett. b), CCII al giudice delegato, nel caso di mutamento nelle condizioni economiche



del debitore, si stima congruo far corrispondere a 805,00 euro mensili (come sollecitato nel ricorso e risulta validato dalla relazione dell'O.C.C.);

rilevato che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

considerato quindi che sussistono tutti i presupposti formali per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infine, che, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII, il gestore designato dall'O.C.C. può essere nominato liquidatore;

P.Q.M.

visto l'artt. 270 CCI,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Massimo Camassa (c.f. CMSMSM71C02L424U), nato a Trieste il 2 marzo 1971;
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Saverio Moscato;
- 3) nomina e per l'effetto conferma come liquidatore il dott. Paolo Cristin;
- 4) ordina al debitore, qualora non vi abbia già provveduto, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta, decorrente dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3 CCII;
- 6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, indicati in ricorso e nella parte motiva della presente sentenza, ad eccezione del reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di Euro 805,00 mensili, con acquisizione alla procedura della misura eccedente il predetto limite tramite versamenti mensili al liquidatore per 72 mesi, impregiudicata ogni diversa quantificazione riservata al giudice delegato;
- 7) dispone che il liquidatore:



- a) inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Trieste e la annoti presso l'ufficio competente in relazione all'autovettura indicata nella parte motiva del presente provvedimento;
- b) notifici la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, completi l'inventario dei beni del debitore e rediga un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- e) provveda, nei termini e modi previsti dall'art. 273 CCII, alla formazione del passivo;
- f) entro il 31/3 e il 30/9 di ogni anno (a partire dal 31/03/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione, con allegato l'estratto conto della procedura. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;
- g) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- h) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore.

Trieste, 2 settembre 2024

Il Presidente est.

dott. Francesco Saverio Moscato

